



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 29-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA	Presente
GALOTTA ANTONIO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	Presente
APPELLA ANGIOLINO	Assente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	Presente
DI NOIA SALVATORE	Presente
MALASPINA MARIA	Assente
DI PACE MARIA	Presente
Toma Silvio	Assente
PESCE ANTONELLA	Assente
FANTINI ROBERTO	Assente
La Grotta Anna Felicia	Assente
CERABONA Vito	Presente

presenti n. 7

assenti n. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott. Giuseppe ROMANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa*

di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 30/03/2016 che al capo IV disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

-il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

-il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di Sant’Arcangelo è complessivamente pari ad € 664.601,52;

Visti gli articoli 40-41 e 42 del Regolamento TARI, i quali disciplinano le riduzioni ,le esenzioni e le agevolazioni .

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario*

del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamati , altresì:

- la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, di ARERA, con la quale ha fornito indicazioni per l'introduzione di ulteriori riduzioni della Tari e tariffa corrispettiva per tener conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID -19, che si aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni(art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013);
- il documento per la consultazione n. 189/2020 del 26 maggio 2020 di ARERA: *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in cui si profilano gli sviluppi di modifica del Metodo Tariffario rifiuti che tengano conto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Dato atto che nel summenzionato documento vengono delineate diverse soluzioni ai problemi di applicazione della disciplina delle misure di tutela introdotte con la delibera n. 158/2020 , soprattutto relativamente alla copertura economica delle agevolazioni e riduzioni, (soluzioni che attualmente rimangono potenziali in attesa dell'approvazione delle modifiche al MTR);

Dato atto, altresì, che allo stato attuale, non vi è certezza sul fatto che le somme utilizzate dai comuni per finanziare le riduzioni obbligatorie e facoltative possano essere oggetto di specifica compensazione da parte dello Stato o da parte di Arera, o al contrario , troveranno copertura economica e finanziaria all'interno del PEF rifiuti degli anni dal 2020 in poi, al quale si rimanda;

Ritenuto, applicare ai sensi della delibera 158/2020 di ARERA, per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche le riduzioni obbligatorie, suddividendo le attività economiche in base alle differenti fattispecie individuate nella precitata deliberazione:

- 1) Attività sottoposte a sospensione e già riaperte (indicate a titolo esemplificativo nella tabella 1a dell'Allegato A alla deliberazione n. 158);
- 2) Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data di adozione della deliberazione dell'Autorità (indicate a titolo esemplificativo nella tabella 1b dell'Allegato A alla deliberazione n. 158);
- 3) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 158 – che non risultino

immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali);
 Ritenuto , altresì, ai sensi del punto 1.6 della deliberazione n. 158 del 2020 , procedere ad una *riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche ;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 22/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019, la quale si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti.

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui al prospetto sottostante:

NR CATEGORIA	TARIFE TARI ANNO 2020 EURO 662.500,00	TARIFE EURO 2020
1 USO DOMESTICO	ABITAZIONI-MAGAZZINI-CANTINE-GARAGE-MANSARDE	1,838
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	1,80
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,70
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA	1,80
4	DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI, SIMILI	3,60
5	AGRITURISMO	3,40
6	ESPOSIZIONE AUTOSALONI	2,70
7	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3,60

8	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,60
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,80
10	NEGOZI	2,70
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI BANCHE ISTITUTI DI CREDITO	3,64
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3,64
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURIFICIO, ,LIBRERIA,TENDE, E SIMILI	2,70
14	EDICOLA FARMACIA. TABACCAIO, PLURILICENZA	2,70
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI,	2,70
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70
17	ATTIVITA ARTIGIAN PARRUCHIERI-BARBIERI ESTETISTI	2,70
18	CAPANNONI INDUSTRIALI	2,70
19	CARROZZIERE, MECCANICO ELETTRAUTO	2,70
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	2,70
22	RISTORANTI-TRATTORIE-PIZZERIE-PUB	3,88
23	MENSE BIRRERIE	2,70
24	BAR –CAFFE-PASTICCERIE	3,70
25	NEGOZI GENERI ALIMENTARI PANE E PASTA, MACELLERIA,SALUMI,FORMAGGI/ BOTTEGHE GENERI ALIMENTARI MISTI INFERIORE A MQ 200	2,70
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2,70
27	FRUTTIVENDOLO-PESCHERIE-FIORAI-	2,70
28	ESERCIZIO ALIMENTAR E E MISTO SUPERIORE A MQ 200	4,50
29	NIGHT CLUB – PUB DISCO	2,88
29	SUPERMERCATI DI GENERI NON ALIMENTARE SUPERIORE A MQ 200	4,00
30	DEPOSITO INGROSSO NON ALIMENTARE	4,50
31	DEPOSITO INGROSSO ALIMENTARE	5,40
32	FRANTOIO	3,60

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Su proposta del Sindaco

PROPONE

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come dal seguente prospetto riportato , confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:

NR CAT EG	TARIFFE TARI ANNO 2020 EURO 662.500,00	TARIF FE EURO 2020
1 USO DOM ESTI CO	ABITAZIONI-MAGAZZINI-CANTINE-GARAGE-MANSARDE	1,838
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	1,80
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,70
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA	1,80
4	DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI, SIMILI	3,60
5	AGRITURISMO	3,40
6	ESPOSIZIONE AUTOSALONI	2,70
7	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3,60
8	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,60
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,80
10	NEGOZI	2,70
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI BANCHE ISTITUTI DI CREDITO	3,64

12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3,64
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURIFICIO, ,LIBRERIA,TENDE, E SIMILI	2,70
14	EDICOLA FARMACIA. TABACCAIO, PLURILICENZA	2,70
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI,	2,70
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70
17	ATTIVITA ARTIGIAN PARRUCHIERI-BARBIERI ESTETISTI	2,70
18	CAPANNONI INDUSTRIALI	2,70
19	CARROZZIERE, MECCANICO ELETTRAUTO	2,70
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	2,70
22	RISTORANTI-TRATTORIE-PIZZERIE-PUB	3,88
23	MENSE BIRRERIE	2,70
24	BAR –CAFFE-PASTICCERIE	3,70
25	NEGOZI GENERI ALIMENTARI PANE E PASTA, MACELLERIA,SALUMI,FORMAGGI/ BOTTEGHE GENERI ALIMENTARI MISTI INFERIORE A MQ 200	2,70
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2,70
27	FRUTTIVENDOLO-PESCHERIE-FIORAI-	2,70
28	ESERCIZIO ALIMENTAR E E MISTO SUPERIORE A MQ 200	4,50
29	NIGHT CLUB – PUB DISCO	2,88
29	SUPERMERCATI DI GENERI NON ALIMENTARE SUPERIORE A MQ 200	4,00
30	DEPOSITO INGROSSO NON ALIMENTARE	4,50
31	DEPOSITO INGROSSO ALIMENTARE	5,40
32	FRANTOIO	3,60

. RITENUTO dover definire per l'anno 2020 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso descritte:

- 1° RATA , scadenza 31 agosto 2020

- 2° RATA”, scadenza 30 settembre 2020

- 3° RATA , scadenza 31 ottobre 2020

-4° RATA .scadenza 30 novembre 2020

di quantificare in € 662.500,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
di rimandare a successivo atto l'approvazione del PEF entro e non oltre il 31/12/2020

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Propone

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 6 dell'o.d.g. indicata in epigrafe.

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione.

A seguito della ultimazione del dibattito consigliere indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata:-

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. Dr. Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio dal 08-07-2020 al 23-07-2020

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sant'Arcangelo, li _____
Dott. Giuseppe ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe ROMANO
La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2020 :**

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO